

MISURA/SOTTOMISURA : 216 INVESTIMENTI NON PRODUTTIVI**AZIONE 5 : Impianto delle nuove formazioni di fasce tampone, siepi e boschetti.****1. DESCRIZIONE DELLA MISURA/SOTTOMISURA/AZIONE****1.1- Descrizione generale**

Gli interventi previsti nella presente azione contribuiscono a migliorare il rapporto tra l'azienda agricola, l'ambiente e le risorse naturali del territorio, esplicitando in maggior misura il ruolo dell'agricoltura nella produzione di benefici ambientali.

Va infatti ricordato come le "infrastrutture ecologiche" rappresentate dalle siepi e dai boschetti in pianura e collina forniscano fondamentali aree rifugio, adeguate al mantenimento delle popolazioni di fauna selvatica soprattutto in ambienti interessati da un'attività agricola di tipo intensivo. All'incremento del valore degli agroecosistemi si aggiunge la determinante funzione esercitata dalle fasce tampone nel controllo dei composti contaminanti di origine agricola nei confronti della risorsa idrica.

1.2 - Obiettivi

Si possono di seguito elencare gli obiettivi operativi dell'azione con il seguente ordine di priorità:

- a. Creazione di ambienti idonei al rifugio e riproduzione della fauna selvatica.
- b. Miglioramento della qualità delle acque.
- c. Incremento della presenza di corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti nel territorio regionale di collina e pianura.

1.3 - Ambito territoriale

Comuni di pianura e collina della Regione del Veneto (definizione ISTAT).

2. SOGGETTI RICHIEDENTI**2.1 – Soggetti richiedenti**

Agricoltori, così come definiti dal regolamento (CE) n. 73/2009: persone fisiche o giuridiche o associazioni di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica, la cui azienda (UTE) si trova nel territorio della Regione del Veneto e che esercitano un'attività agricola, così come definita alla lettera c) dell'articolo 2 del regolamento (CE) n. 73/2009, ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali ai sensi dell'articolo 6 del medesimo regolamento (CE) n. 73/2009.

Per quanto attiene le ditte caratterizzate da superfici in conduzione localizzate anche al di fuori del territorio regionale, verranno considerate elegibili ad aiuto esclusivamente le superfici localizzate all'interno della Regione del Veneto.

2.2 – CRITERI DI AMMISSIBILITÀ

I beneficiari dovranno disporre degli idonei titoli di possesso o conduzione sulla superficie oggetto di intervento per almeno 7 anni, senza soluzione di continuità. Tale requisito dovrà essere dichiarato dal richiedente al più tardi alla data di scadenza per la presentazione delle domande di aiuto.

Le **fasce tampone**, definite ai fini dell'applicazione della presente misura, sono costituite da fasce arboree e/o arbustive esclusivamente monofilari, caratterizzate inoltre da una fascia erbacea inerbita di rispetto,

interposte tra l'area destinata ad utilizzo agricolo e la rete idraulica aziendale e/o interaziendale costituita da corsi d'acqua, fossi o scoline.

Le **siepi**, definite ai fini dell'applicazione della presente misura, sono rappresentate da strutture lineari arboree e/o arbustive esclusivamente monofilari, caratterizzate inoltre da una fascia erbacea inerbita di rispetto, collegate o inserite nel contesto delle superfici destinate ad utilizzo agricolo da parte dell'azienda beneficiaria.

Si considerano **boschetti** superfici di dimensioni comprese tra un minimo di 500 mq ed un massimo di 2.000 mq, non contigue con altri appezzamenti a bosco, coperte da vegetazione forestale appartenente alla flora indigena locale, arborea o arbustiva, di origine naturale o artificiale in qualsiasi stadio di sviluppo, in cui il grado di copertura del soprassuolo a maturità sia colmo e la presenza delle specie arboree superi il 30 % del numero totale di individui.

Il requisito della non contiguità sussiste quando la distanza, riferita al piano orizzontale, tra le aree di insidenza delle chiome delle piante perimetrali delle formazioni boscate non è inferiore a 20 m.

Si ricorda che, nel caso di superfici a boschetto che superano contestualmente 20 m lineari di larghezza e 2.000 mq di superficie, deve essere assicurato il rispetto del vincolo forestale ai sensi del D.lgs n. 227/2001.

NON SONO AMMESSI INTERVENTI DI INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE, SIEPI E BOSCHETTI su superfici già interessate da precedenti impianti di fasce tampone, siepi, boschetti (finanziati ai sensi del PSR 2000-2006-Misura 6, azioni 4 e 13) nonché di fasce tampone (finanziate ai sensi dell'azione C5.1.3b del Piano Direttore 2000) presenti alla data del 1/1/2007, che siano stati estirpati, anche parzialmente, al termine dello specifico periodo di impegno, fatte salve le cause di forza maggiore.

Inoltre, non sono ammessi interventi:

- finalizzati alla produzione di biomassa con specie arboree o arbustive a rapido accrescimento, ivi compresa la short rotation forestry;
- contigui a superfici investite a colture finalizzate alla produzione di biomassa con specie arboree o arbustive a rapido accrescimento, ivi compresa la short rotation forestry. Il requisito della non contiguità sussiste quando la distanza, riferita al piano orizzontale, tra le aree di insidenza delle chiome delle piante perimetrali delle formazioni boscate non è inferiore a 20 m;
- su superfici investite ad impianti di abeti natalizi;
- su prati permanenti o pascoli;
- caratterizzati da potenziali conseguenze negative sulle zone facenti parte della rete Natura 2000 (ZPS - Direttiva 74/409 CEE Uccelli selvatici- e SIC - Direttiva 93/42 CEE Habitat) come desumibile dai pareri degli Organismi competenti sul territorio, necessariamente allegati alla rendicontazione finale qualora l'investimento sia ubicato, anche solo in parte, in tali ambiti;
- in Aziende faunistico-venatorie laddove interventi simili sono resi obbligatori dai programmi di conservazione e ripristino ambientale, ai sensi dell'articolo 33 della Legge Regionale n. 1 del 05 gennaio 2007 (Piano faunistico-venatorio regionale 2007-2012);
- interventi di introduzione di fasce tampone, siepi e boschetti già messe a dimora antecedentemente alla presentazione della domanda;
- al fine di garantire l'efficacia naturalistica e di filtro ambientale delle formazioni lineari di fascia tampone e siepe e delle formazioni a boschetto, la superficie oggetto di impegno dovrà risultare contigua agli appezzamenti coltivati.

L'Azione "introduzione di nuove formazioni di corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti" presenta correlazioni significative, in particolare, con la Misura 214/a - "Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti". Infatti, tale misura garantirà il mantenimento degli impegni di manutenzione degli impianti introdotto attraverso il presente bando.

3. IMPEGNI PREVISTI

3.1 – Tipo di interventi

3.1.1 – INTERVENTI

- a) **Preparazione del terreno :**
- i. Rottura della suola di lavorazione mediante ripuntatura profonda (80-100 cm) con ripuntatore o tiller. L'operazione deve essere eseguita con terreno asciutto e nello stato di "tempera".
 - ii. Concimazione di fondo preferibilmente mediante letame matura in quantità pari a circa 8 kg/mq;
 - iii. Incorporazione del letame tramite aratura superficiale (25-30 cm);
 - iv. Erpicatura o fresatura (non attuabile nei terreni pesanti o soggetti alla formazione di crosta superficiale); in alternativa può essere praticato uno sminuzzamento più grossolano del terreno.
- b) **Impianto :**
- i. Stesura di film pacciamante plastico di etilvinilacetato (EVA) o biodegradabile, di larghezza pari a una larghezza pari a 120 cm. Tale film viene fissato al suolo sotterrando entrambi i lati per una fascia pari a 10 cm per lato.
 - ii. Messa a dimora delle piante praticando tagli a croce della lunghezza di 25 cm lungo la mezzeria, sollevando i 4 lembi e creando una fessura nel terreno nella quale si inserisce la piantina con pane di terra.

FASCE TAMPONE E SIEPI

Prescrizioni tecniche per l'impianto

La formazione lineare deve essere costituita da :

- i. Una fascia arborea/arbustiva monofilare considerata per convenzione di larghezza pari a m 1;
- ii. Una fascia erbacea di rispetto costantemente inerbita, di larghezza complessiva pari a m 5. Sono in ogni caso escluse le superfici comunque non coltivabili;

Sulla superficie oggetto d'impegno dovrà essere comunque assicurata un'ampiezza dell'area complessiva di rispetto, comprensiva delle fasce inerbita e fasce arboree/arbustive, pari a 6 mq/ml.

La superficie oggetto di impegno dovrà risultare contigua ad appezzamento coltivato.

Per quanto riguarda le **distanze d'impianto** dovranno essere rispettati i seguenti vincoli, nonché assicurata sul filare la presenza di almeno due delle tipologie sotto descritte (i-iii):

- i. distanza tra due soggetti arbustivi successivi sulla fila compresa tra 0,5 e 2 metri;
- ii. distanza tra due soggetti a ceppaia, sulla fila, non inferiore a 2 metri e non superiore a 4 metri;
- iii. distanza tra due soggetti arborei, sulla fila, compresa tra 4 e 8 metri;

Impegni da attuare nei cinque anni di impegno successivi all'anno di impianto

- Dovranno essere effettuate, nel corso del periodo d'impegno, adeguate cure colturali, secondo un piano di gestione, quali:
 - i. Ripulitura dalle infestanti erbacee e lianose;
 - ii. Decespugliamento di specie arbustive invadenti;
 - iii. Riceppatura di ceppaie invecchiate;

- iv. Rinfoltimento di tratti lacunosi ed integrazione di siepi rade tramite impianto di giovani soggetti arborei e/o arbustivi, al fine di portare la densità ai livelli minimi previsti;
 - v. *Trinciatura o sfalcio della fascia erbacea solo una volta l'anno, in tempi compatibili con la riproduzione della fauna selvatica (divieto dal 1/11 al 15/6¹² di ogni anno). Tenuto conto della competizione che si sviluppa fra fascia erbacea e piantine arboree di neo-impianto, relativamente agli interventi derivanti esclusivamente da impegni di cui alla misura 216-azione 5, la trinciatura o sfalcio della fascia erbacea inerbita dovrà essere effettuata solo una volta all'anno a partire dal 6° anno successivo all'impianto.*¹³
 - vi. Obbligo sostituzione di eventuali fallanze, successivamente all'impianto, mediante soggetti appartenenti a specie inserite nell'allegato K alla deliberazione n. 199/2008 reperibile alle pagine web del sito www.regione.veneto.it
- Nel caso di necessario infoltimento, nel corso del periodo di impegno, devono essere rispettate le tipologie di specie arboree e arbustive indicate nell'allegato K alla deliberazione n. 199/2008 reperibile alle pagine web del sito www.regione.veneto.it;

14

BOSCHETTI

Prescrizioni tecniche per l'impianto

- L'intervento dovrà interessare un'area continua ed omogenea
- Gli impianti dovranno essere misti, e la mescolanza delle specie arboree principali dovrà realizzarsi preferibilmente per gruppi di ampiezza variabile tra 10 e 1000 mq;
- Dovranno essere poste a dimora un numero non inferiore a 1.000 piante/ha e non superiore a 1.900 piante/ha, di cui almeno 300 di specie arboree;
- I sestri d'impianto saranno irregolari o secondo linee curve.
- Non è consentita la disposizione di impianto "a scacchiera";
- I boschetti dovranno essere salvaguardati mediante una fascia di rispetto circostante non coltivata e mantenuta a regime sodivo permanente corrispondente almeno alla metà della distanza delle piante sull'interfila.

Impegni da attuare nei cinque anni di impegno successivi all'anno di impianto

- Dovranno essere effettuate, nel corso del periodo d'impegno, adeguate cure colturali, secondo un piano di gestione, quali:

¹² Le date richiamano il rispetto ai Criteri di Obbligatoria e alle Norme e Standard di Condizionalità (vedi Atto A1, A5, Standard 4.1 e 4.2)

¹³ Sostituzione apportata con DGR n. 613 del 10/05/2011

¹⁴ Il testo "Per gli interventi previsti dalla presente Azione 5 della Misura 216, i beneficiari dell'aiuto devono rispettare i Criteri di Gestione Obbligatoria (Atti) e le Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (Norme e Standard) di Condizionalità, di cui alla DGR 30.12.2010 n. 3540: "Regolamento (CE) n. 73/2009, articoli 5 e 6. Recepimento del DM 30125 del 22 dicembre 2009 in materia di Condizionalità. Disposizioni applicative regionali per l'anno 2011", con particolare riferimento allo Standard 4.4 "Mantenimento degli elementi caratteristici del paesaggio" è stato eliminato con DGR n. 613 del 10/05/2011

- i. sfalcio delle erbe infestanti che inibiscono l'accrescimento delle piante messe a dimora.
- ii. riceppatura di ceppaie invecchiate;
- iii. rinfoltimento di aree rade tramite introduzione di soggetti arborei e/o arbustivi, al fine di portare la densità ai livelli minimi previsti;
- iv. sostituzione di eventuali fallanze;
- v. abbattimento di soggetti arborei morti in piedi o deperienti; il 10% delle suddette piante dovrà essere rilasciato per fini naturalistici.

3.1.2 Spese ammissibili

Le tabelle n. 1 e n. 2, riportate al punto 4.2. individuano il massimale di spesa ammessa, distinta per singole voci di costo.

Non sono ammesse le spese di espianto di impianti preesistenti.

3.2 - Limiti e condizioni

SUPERFICIE OGGETTO DI INTERVENTO

- attuazione obbligatoria della Misura 214-a con la prima apertura di termini utile a partire dall'avvenuto impianto;
- la superficie oggetto d'intervento minima interessata all'aiuto è pari a:
 - i. 0,125 ha , nel caso dell'introduzione di fasce tampone;
 - ii. 0,125 ha , nel caso dell'introduzione di siepi;
 - iii. 0,1 ha , nel caso dell'introduzione di boschetti, con superficie di ogni singolo corpo non inferiore a 0,05 ha e non superiore a 0,2 ha;
- La superficie oggetto d'intervento massima è pari al:
 - i. 20% della SAT, nel caso di introduzione esclusivamente di fasce tampone;
 - ii. 20% della SAT, nel caso di introduzione esclusivamente di siepi;
 - iii. 10% della SAT, nel caso di introduzione esclusivamente di boschetti;
 - iv. 20% della SAT, nel caso della combinazione di impegni di introduzione, nell'ambito della medesima domanda, di fasce tampone e/o siepi e/o boschetti. In tale fattispecie, comunque, la superficie oggetto di intervento per quanto riguarda la conservazione di boschetti non potrà superare il 10% della SAT

L'entità della superficie oggetto di intervento e le percentuali sopra esposte risultano comprensive altresì delle superfici oggetto di impegno inserite nella misura Misura 214/a "Corridoi ecologici, fasce tampone, siepi e boschetti", qualora tale misura venga attivata contestualmente da parte della medesima ditta richiedente.
- La superficie oggetto d'impegno, per quanto concerne le fasce tampone e le siepi, viene calcolata attraverso il prodotto della lunghezza delle formazioni medesime per una larghezza pari a m 6 (larghezza fascia arborea/arbustiva + larghezza fascia erbacea inerbita);

SOGGETTI ARBOREI ED ARBUSTIVI IMPIEGATI NELL'INTRODUZIONE DI FASCE TAMPONE, SIEPI E BOSCHETTI

- Le specie impiegate negli interventi di introduzione di fasce tampone, siepi e boschetti dovranno appartenere all'allegato K alla deliberazione n. 199/2008 reperibile alle pagine web del sito www.regione.veneto.it. In riferimento all'allegato K alla deliberazione n. 199/2008 è concessa una deroga relativamente all'impiego di *Tamarix gallica* L. in ambienti litoranei e/o lagune salmastre interessati da venti carichi di salsedine o ambienti caratterizzati da suoli fortemente salini, esclusivamente su siti "non Natura 2000" o "non in prossimità Natura 2000".

L'insistenza di soggetti non appartenenti alle specie indicate è tollerata nella misura massima del 5% del numero di individui arborei e arbustivi complessivamente presenti nel filare considerato;

- Devono essere utilizzate piantine giovani, di età compresa tra 1 e 3 anni;
- L'altezza minima delle piante introdotte con l'impianto è la seguente:
 - i. Per i soggetti arbustivi: 30 cm;
 - ii. Per i soggetti governati a ceppaia o destinati a governo ad alto fusto: 40 cm;
- I soggetti introdotti nell'impianto dovranno essere dotati di :
 - i. Cartellino del produttore, qualora le specie utilizzate per la piantagione siano soggette all'applicazione del D.Lgs. 10 novembre 2003, n. 38624. Qualora il materiale utilizzato sia stato prodotto nell'ambito della Regione del Veneto, si dovrà fare riferimento alla DGR 15 ottobre 2004, n. 3263;
 - ii. Documento di Commercializzazione ("passaporto delle piante"), qualora le specie utilizzate per l'impianto siano soggette all'applicazione del Decreto del Ministro per l'Agricoltura e per le Foreste 31 gennaio 1996. Qualora il materiale di propagazione sia fornito tramite un intermediario, il produttore vivaista dovrà apporre il Documento di Commercializzazione sull'unità commerciale (cassa, plateau, contenitore, mazzo o singola talea o pianta) che raggiungerà l'utilizzatore finale.

Le certificazioni di cui al punto precedente dovranno essere conservate presso la sede aziendale per almeno la durata di un anno, successivamente alla comunicazione individuale di ammissibilità;

- I soggetti utilizzati devono essere esenti da patologie potenzialmente compromettenti per la vitalità dell'impianto, in particolare:
 - i. La parte medio bassa del fusto dovrà essere priva di ingrossamenti e ferite;
 - ii. La chioma dovrà essere esente da eventuali anomalie (ad esempio, patina biancastra nel caso di presenza di oidio o ingiallimenti precoci nel caso di cilindrosporiosi nel ciliegio selvatico);
 - iii. Il pane di terra dovrà essere compatto, privo di fori o gallerie, al fine di evitare la presenza di larve che compromettono lo sviluppo dell'apparato radicale.

DIVIETI

- La fascia erbacea non deve essere sottoposta a lavorazioni né superficiali né profonde; inoltre deve essere caratterizzata da inerbimento permanente, anche naturale;
- *La fascia erbacea di rispetto non deve essere oggetto di transito ordinario di mezzi agricoli.*¹⁵
- Divieto di impiego di prodotti fitosanitari, compresi i diserbanti non residuali e fertilizzanti di sintesi chimica e organici sulla superficie oggetto di impegno;
- Divieto di impiego di fanghi di depurazione e di altri fanghi e residui non tossici e nocivi di cui sia comprovata l'utilità ai fini agronomici (DGR 9 agosto 2005, n. 2241, e successive modifiche e integrazioni) sulla superficie oggetto di impegno;
- Divieto di taglio a raso delle formazioni arboreo/arbustive e regolamentazione delle potature in riferimento alle diverse specie che compongono le formazioni lineari al fine di assicurarne adeguata continuità territoriale sulla superficie oggetto di impegno;
- Divieto di impianto di formazioni arboreo/arbustive e boschetti monospecifici;
- Divieto di coltivazione della superficie oggetto di intervento.

OPERAZIONI OBBLIGATORIE DI MANUTENZIONE

¹⁵ Sostituzione apportata con DGR n. 613 del 10/05/2011

- La frangizollatura (operazione necessaria nel caso in cui la semina non abbia prodotto risultati soddisfacenti), o lo sfalcio tra le file, deve essere eseguito almeno due volte l'anno e fino al terzo anno compreso.
- La potatura sulle piante deve essere eseguita almeno due volte entro i primi 3 anni, e almeno una volta nei successivi due anni secondo le indicazioni del progetto approvato.
- Lo smaltimento della pacciamatura plastica, secondo le modalità previste dalla vigente normativa e corredato dalla relativa documentazione, deve avvenire entro il 3° anno.
- Eventuali trattamenti fitoiatrici devono essere preventivamente autorizzati dai competenti Servizi Fitosanitari.

3.3 – Durata degli impegni / Vincoli

Trattandosi di investimenti strutturali, il riconoscimento del contributo ai nuovi impianti di fasce tampone e siepi e boschetti, di cui al presente bando, è vincolato al mantenimento delle medesime per un periodo di 7 anni a decorrere dalla data di concessione dell'aiuto in argomento.

La richiesta di mantenimento delle formazioni di nuovo impianto dovrà essere effettuata, pena la restituzione degli importi finanziati mediante la presente azione, attraverso l'accesso agli aiuti previsti dalla prossima apertura dei termini della suddetta misura 214-a.

4. PIANIFICAZIONE FINANZIARIA

4.1 - Importo messo a bando

L'importo del presente bando è pari a € 2.300.000.

4.2 - Livello ed entità dell'aiuto

Nella fase di rendicontazione, le spese ammissibili concorreranno a definire un aiuto riferito a metro lineare (fasce tampone, siepi) o ad ettaro (boschetti), per un'entità massima pari a quanto riportato nelle rispettive colonne "AIUTO" della tabella di seguito riportata.

Tabella n.1: calcolo aiuto ai fini dell'introduzione di formazioni lineari (fasce tampone/siepi)

Operazioni necessarie alla realizzazione dei nuovi impianti	AIUTO SIEPI E FASCE TAMPONE euro/m ⁽¹⁾	AIUTO BOSCHETTI euro/ha
Predisposizione progetto siepe	1,2 [/]	2000 [/]
Ripuntatura	0,23 [0,2]	383,33 [333,32]
Letamazione (trasporto, distribuzione e materiale)	0,325 [0,28]	541,67 [466,65]
Aratura superficiale	0,16 [0,14]	266,67 [233,32]
Fresatura	0,08 [0,07]	133,33 [116,66]
Pacciamatura	0,345 [0,3]	575 [499,98]
Film pacciamante 1,2 micron	0,36 [0,36]	600 [600]
Acquisto piantine	1,65 [1,65]	2750 [2.750]
Trasporto materiale vivaistico	1,38 [1,2]	2300 [1.999,93]
Messa a dimora delle piantine	1,5 [1,25]	2500 [2.083,26]
Costi di transazione	0,34 [/]	566 [/]
Totale	7,57 [5,45]	12.616 [9.083]

⁽¹⁾ Le operazioni, per quanto concerne le siepi e le fasce tampone, si riferiscono ad una formazione monofilare, di lunghezza pari a 100 ml/ha, con incidenza pari a 600 mq/ha.

A maggior precisazione e con riferimento al dettaglio dei costi e dei mancati redditi che individuano il riconoscimento delle spese di impianto per le siepi monofilari di cui alla presente azione, l'importo riconoscibile a contributo nel caso di nuovi impianti di boschetti è pari a 12.616 € per ettaro* [9.083 € per ettaro] di superficie soggetta a nuovo impianto. Tale importo comprende tutte le medesime voci riportate in

tabella n.1, e dovrà essere parimenti soggetto a rendicontazione puntuale, così come definito al punto 6- Disposizioni e prescrizioni operative specifiche.

** Gli importi su esposti sono oggetto di negoziato con gli Uffici della Commissione Europea e sono quindi suscettibili di eventuale riduzione. In ogni caso, è garantito l'importo del PSR attualmente vigente e inserito in parentesi quadra.*

4.4 – Termini e scadenze per l'esecuzione

Gli interventi di introduzione di fasce tampone, siepi e boschetti, ammessi a finanziamento, si dovranno concludere entro il 15 maggio 2012.

5. CRITERI DI SELEZIONE

5.1 - Priorità e punteggi

ELEMENTO DI PRIORITA'	INDICATORE	PUNTI
Fasce tampone e siepi, realizzati nell'ambito territoriale delle Aree della Rete Natura 2000, parchi e altre aree naturali protette (13 oasi naturali e le 6 riserve regionali).	La priorità sussiste nel momento in cui almeno il 50 % della Superficie oggetto di intervento sia costituita da particelle catastali che, almeno in parte, ricadono in un area appartenente alla Rete Natura 2000, parco e area naturale protetta.	10
Fasce tampone, siepi e boschetti realizzati nell'ambito territoriale del Bacino Scolante in Laguna di Venezia.	Area individuata dal Piano Direttore 2000, la cui delimitazione è stata approvata con deliberazione del Consiglio regionale n. 23 del 7 maggio 2003;	10
Fasce tampone, siepi e boschetti realizzati nell'ambito territoriale delle rimanenti Zone designate Vulnerabili ai Nitrati di origine agricola.	<ul style="list-style-type: none"> • L'area dichiarata a rischio di crisi ambientale di cui all'art. 6 della L. 28 agosto 1989, n.305, costituita dalla Provincia di Rovigo e dal territorio del Comune di Cavarzere (ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006); • le zone di alta pianura-zona di ricarica degli acquiferi individuate con deliberazione del Consiglio regionale n. 62 del 17 maggio 2006; • l'intero territorio dei Comuni della Lessinia e dei rilievi in destra Adige (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); • Il territorio dei Comuni della Provincia di Verona afferenti al bacino del Po (ai sensi della Dgr. n. 2267/2007, e successive modifiche ed integrazioni); 	8

I punteggi indicati nella precedente tabella non sono sommabili.

Nel caso in cui le superfici oggetto d'impegno della ditta beneficiaria rientrassero in più di una delle aree prioritarie indicate, alla domanda effettuata per la presente misura verrà attribuito il punteggio in base alla area prioritaria in cui ricade la maggior superficie oggetto di impegno.

Nel caso in cui le superfici oggetto d'impegno ricadenti nelle aree prioritarie risultassero uguali, verrà considerato il punteggio superiore .

Nel caso di co-presenza di interventi classificati come Fasce tampone, siepi e boschetti, verrà attribuito il punteggio degli interventi di conservazione delle fasce tampone.

L'accesso al punteggio dovrà essere espressamente indicato da parte del richiedente, il quale dovrà univocamente segnare una sola classe di punteggio, pena la nullità dei punti richiesti.

Gli uffici istruttori effettueranno l'attribuzione solo ed esclusivamente per i punteggi richiesti e convalidati dalla documentazione e dalle verifiche delle condizioni obbligatorie.

5.2 - Condizioni ed elementi di preferenza

In presenza di condizioni di parità di punteggio complessivo sarà attribuita la seguente preferenza:

ELEMENTO DI PREFERENZA	INDICATORE	ORDINE
Dimensioni della SAT aziendale;	SAT aziendale	crescente

6. DISPOSIZIONI E PRESCRIZIONI OPERATIVE SPECIFICHE**6.1 Documentazione da allegare alla domanda**

La realizzazione ed il finanziamento degli interventi previsti dalla presente Azione è caratterizzata da tre fasi distinte e successive:

1. domanda di aiuto iniziale;
2. accertamento dell'ammissibilità;
3. progetto esecutivo e rendicontazione finale;

Unitamente alla domanda di aiuto iniziale, dovrà essere presentata la seguente documentazione:

1. Copia del documento d'identità in corso di validità, qualora la sottoscrizione della domanda non avvenga con le altre modalità previste dal comma 3 dell'articolo 38 del DPR n. 445/2000;
2. Scheda richiesta punteggio (contenuta nel modello di domanda);
3. Progetto preliminare, redatto da tecnico qualificato ai sensi degli Indirizzi Procedurali di cui all'allegato A alla DGR n. 4083/2009, che illustri gli interventi che si intendono realizzare, dove vengono definiti, sulla base delle caratteristiche strutturali e dimensionali dell'intervento, l'entità dell'aiuto richiesto, calcolato sulla base dei valori indicati in tabella 1;
4. Elaborati grafici: corografia su CTR in scala 1:5000 riportante l'individuazione dell'azienda, ed estratti di mappa in scala 1:2000 riportanti localizzazione, l'estensione e la tipologia degli interventi proposti;
5. Autorizzazione del concedente o parere ispettoriale ai sensi dell'articolo 16 della Legge n. 203/82 nel caso di interventi da realizzare in aziende in affitto
6. Documentazione attestante l'avvio delle eventuali procedure autorizzative necessarie. In fase di presentazione della domanda devono essere avviate le procedure per l'acquisizione delle autorizzazioni e permessi di legge e deve essere data evidenziazione dell'avvio dei relativi iter amministrativi di acquisizione. Le autorizzazioni dovranno comunque pervenire agli uffici Avepa competenti su territorio almeno 20 giorni prima della scadenza del termine istruttorio previsto per la presente sottomisura.
7. I progetti che ricadono anche parzialmente nei siti di Natura 2000 o interferenti con essi dovranno essere corredati dalla V.Inc.A (Valutazione di Incidenza Ambientale) secondo quanto previsto dalla DGR 10 ottobre 2006, n. 3173. Tali valutazioni dovranno essere approvate dagli organi competenti prima della presentazione della rendicontazione finale da parte della ditta richiedente.

Tutti documenti indicati nel presente paragrafo vengono considerati essenziali e pertanto la loro mancata presentazione unitamente alla domanda di aiuto comporta la non ammissibilità della domanda stessa.

Sulla base della documentazione inizialmente presentata dal beneficiario, verrà accertata l'ammissibilità e la finanziabilità della domanda.

Ai fini della rendicontazione degli interventi eseguiti, il beneficiario dovrà presentare:

- Dichiarazione di avvenuto impianto agli uffici di Avepa.
- relazione tecnica illustrativa finale, che contenga la descrizione delle fasi dell'intervento, la modalità di esecuzione, e motivazioni degli eventuali scostamenti dal progetto approvato;

- progetto esecutivo, redatto da tecnico qualificato ai sensi delle prescrizioni generali del Bando, completo di analisi dei prezzi, computo metrico estimativo, disegni e documentazione fotografica e di tutte le autorizzazioni previste dalla legislazione in vigore;
- contabilità finale dei lavori eseguiti e prospetto di raffronto, che evidenzi le eventuali variazioni dell'intervento eseguito rispetto al progetto approvato, con fatture, corredate da documentazione attestante l'effettivo pagamento.
- corografia su CTR e planimetria catastale, indicanti le superfici delle particelle effettivamente interessate dall'intervento, sottoscritte dal direttore dei lavori.

Gli uffici di Avepa provvederanno alla verifica in loco di tutte le formazioni di cui al presente bando classificando tali formazioni lineari in siepi o fasce tampone, in sede di collaudo.

6.2 – Inadempienze tecniche

La mancata attuazione degli impegni nei termini e nei modi previsti di cui al punto 3.1 ed il mancato rispetto dei limiti e delle condizioni di cui al punto 3.2 comporterà l'applicazione delle riduzioni o delle esclusioni previste dal titolo II del Regolamento (CE) n. 1975/2006 della Commissione, recepite con DM n. 1205/2008 (ora DM 30125/2009) e, in ambito regionale, con DGR 24.6.2008, n. 1659.

7. INTERVENTI CONSORTILI PER LA REALIZZAZIONE DI CORRIDOI ECOLOGICI LUNGO LA RETE IDROGRAFICA MINORE

7.1 Descrizione generale

I corsi d'acqua che attraversano i territori coltivati, pur interessati dall'urbanizzazione diffusa, costituiscono un importante risorsa per la realizzazione di corridoi ecologici; spesso la assenza nell'area decorrente lungo il corso d'acqua di vegetazione arborea costituisce il limite principale affinché il medesimo assuma funzionalità ecologica. In proposito, l'art. 21 della legge regionale 8 maggio 2009, n. 12, "Nuove norme per la bonifica e la tutela del territorio" ha previsto che i consorzi di bonifica promuovono la realizzazione di corridoi ecologici legati alla rete idrografica superficiale come individuati e disciplinati dal PTCP Provinciale di cui all'art. 22 della Legge regionale 11/2004, e partecipino alla redazione dei Piani di Gestione della Rete Ecologica dei Siti di Interesse Comunitario "Natura 2000", adeguando ai medesimi le modalità di attuazione della manutenzione, gestione ed esercizio delle opere idrauliche di competenza.

Il medesimo articolo dispone altresì che i Consorzi di bonifica possano esercitare la funzione di coordinamento dei propri consorziati per lo sviluppo e la realizzazione di iniziative agroambientali in grado di incidere sul regime idraulico e sugli aspetti qualitativi delle acque defluenti nella rete di bonifica.

7.1 Proposta

I Consorzi di Bonifica del Veneto pertanto possono presentare proposte progettuali per la realizzazione di corridoi ecologici costituiti da fasce tampone inerbite ed alberate decorrenti lungo i corsi d'acqua in gestione, che possono anche svilupparsi in aree contermini ai corsi d'acqua medesimi individuate così come previste e definibili sulla base del citato art. 21 della LR 12/2009, prevedendo anche l'impianto di siepi e di boschetti e fasce tampone poste lungo scoline aziendali.

I progetti consortili verranno istruiti dalle strutture regionali competenti e conterranno la puntuale individuazione catastale degli ambiti di intervento, in cui le aziende agricole interessate potranno proporre gli interventi di cui alla presente sottomisura 216 azione 5.

Nell'ambito di tale progettazione il Consorzio, in base al RD n. 368 del 1904 ed eventualmente al RD n.523 del 1904 per i corsi d'acqua classificati, definisce le specifiche modalità gestionali delle fasce di rispetto inerbite poste a ciglio dei corsi d'acqua. Diversamente, nelle aree agricole poste al di fuori della fascia di rispetto di cui sopra, trovano puntuale osservanza le specifiche disposizioni della presente sottomisura e quanto definito dal recepimento regionale della Condizionalità.

7.2 Priorità

Alle domande aziendali per la realizzazione dei corridoi ecologici lungo la rete idrografica minore, interessanti i mappali individuati nel progetto consortile di cui al punto 7.1, verrà assegnato un punteggio aggiuntivo rispetto a quello previsto ai precedenti paragrafi 5.1 e 5.2, pari a **punti 10**.

Ciò anche nel caso in cui la progettazione aziendale ricada anche solo parzialmente nelle aree catastalmente individuate dal Consorzio.

Il Consorzio di Bonifica, con l'approvazione del progetto, si propone ad esercitare un ruolo di coordinamento tecnico progettuale, anche per quanto attiene gli aspetti idraulici, delle iniziative per la realizzazione dei corridoi ecologici e si impegna a fornire assistenza e collaborazione all'Organismo Pagatore Regionale AVEPA, nonché a promuovere un'adeguata promozione dell'iniziativa presso i potenziali beneficiari.